

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 02/12/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/11/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo al 31/05/2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 889,42, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di distribuzione e delle commissioni finanziarie, al netto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- il pagamento delle spese legali e di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, rilevando:

- la vigenza dell'art 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950, che ingenera in capo agli enti finanziatori il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, ha affermato che "[l]'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...] deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito", precisando che la differenza rispetto ai principi della sentenza Lexitor è solo di "*contesto*" e non di "*merito*";

- che con l'esecuzione del pagamento del debito indicato in conteggio estintivo parte ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento;
- la conformità del conteggio estintivo a quanto previsto dal contratto, le cui clausole sono state approvate dal cliente stesso ed illustrano gli oneri non rimborsabili al cedente in caso di estinzione anticipata, ossia i "costi di istruttoria" e i "costi per l'intermediario del credito", oltre che gli "oneri erariali";
- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha statuito che *"i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva"*; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, le quali non sono state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato italiano;
- che recentemente il legislatore è intervenuto in materia di riduzione del costo del credito (dapprima con la l. 10/08/2023, n. 103 e poi con l'art. 27 d.l. 10/08/2023, n. 104), facendo salve *"le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa"*.

Pertanto chiede al Collegio che sia dichiarata l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente rappresenta che l'intermediario convenuto, a seguito della cessione del contratto, ha assunto il ruolo di *servicer*, incaricato alla gestione e all'incasso dei crediti oggetto di cessione.

Precisa che dalla liberatoria e dal conteggio estintivo allegati in atti (entrambi aventi data successiva alla cessione dei crediti) si evince che l'intermediario convenuto risulta destinatario delle somme corrisposte in sede di estinzione anticipata.

Ritiene, pertanto, che debba essere riconosciuta la legittimazione passiva della resistente.

Richiama la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale che ha ammesso la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata di tutti i costi, sia *recurring* che *up-front*.

Fa presente, infine, che con ordinanza n. 1951/2023 la Corte di Cassazione ha riconosciuto – in relazione a un contratto estinto anticipatamente sotto la vigenza dell'art. 125 T.U.B., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con il d.lgs n.141/2010 – il diritto del consumatore al rimborso di tutti i costi del credito.

Insiste per il riconoscimento dell'importo di € 889,42 a titolo di *"rimborso spese fisse, commissioni, imposte e tasse"*, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, spese legali e della procedura.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente evidenziato che, secondo quanto evincibile dal riscontro al reclamo, il credito derivante dal contratto di finanziamento in oggetto è stato ceduto dall'originario finanziatore all'odierno resistente, che l'ha successivamente trasferito a una SPV, di cui la convenuta è *servicer*. Ebbene, l'intermediario odierno resistente ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva in sede di riscontro al reclamo, dove sosteneva che la domanda di restituzione degli oneri *up-front* avrebbe dovuto essere rivolta all'originario finanziatore.

Ad ogni buon conto il conteggio estintivo è stato emesso dall'odierna resistente, la quale risulta inoltre essere espressamente la destinataria del pagamento del capitale residuo; inoltre, nel conteggio estintivo la convenuta specifica di aver provveduto alla trasmissione

di tale documento in qualità di *servicer* incaricato della gestione del credito da parte della SPV cessionaria.

Secondo la giurisprudenza arbitrale conforme alla decisione n. 6816/2018 del Collegio di Coordinamento, nei finanziamenti contro cessione del quinto anticipatamente estinti l'obbligazione restitutoria sorge al momento dell'estinzione del rapporto e, pertanto, obbligato alla restituzione è il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria.

Ne consegue che debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente. Invero, pur risultando (e, comunque, essendo pacifica) la cessione del credito, va rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che il pagamento è stato eseguito in favore della resistente, talché va applicato il principio, espresso dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6816 del 2018, secondo cui *“il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebitto, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto”* (Collegio di Napoli, decisione n. 2923/2023; *adde*, Collegio di Bari, decisione n. 6321/2023).

Deve pertanto essere riconosciuta la legittimazione passiva della resistente per cui il ricorso può essere deciso nel merito.

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 18/11/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto Sostegni-bis (25/07/2021) convertito con l. n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del T.U.B., l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla cinquantesima rata, previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Si precisa che, per le commissioni in favore dell'intermediario, il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]*

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:



- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10/08/2023, n. 104, convertito con l. 09/10/2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»."

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 09/02/2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – questo Collegio ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

Tanto ricostruito, natura *up-front* va riconosciuta alle commissioni per la rete distributiva, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni in favore dell'intermediario (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 7401/2023 e 8511/2024).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e dei rimborsi già effettuati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	3,35%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,78%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
☐	c. in favore dell'intermediario (<i>recurring</i>)	€ 1.896,93	€ 1.106,54	€ 678,80	☒		rimborsato
☐	c. rete distributiva (<i>up front</i>)	€ 835,20	€ 487,20	€ 298,87	☒		€ 298,87
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0,00
☐	...		€ 0,00	€ 0,00	☒		€ 0
☒			€ 0,00	€ 0,00	☐		€ 0
							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 299
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese legali, sia in quanto sprovvista di supporto probatorio sia attesa la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 299,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI